Penale Sent. Sez. 2 Num. 34727 Anno 2022
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 30/06/2022

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE NICOLA nato a MILANO il 14/10/1975

avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Nicola Pastore ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 05/02/2020 limitatamente alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha disposto l'assegnazione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal Tribunale (che lo aveva condizionato al risarcimento del danno – che aveva peraltro disposto liquidarsi in separata sede - entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza) al pagamento della somma assegnata a titolo di provvisionale entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

1.1. Il ricorrente deduce:

I - violazione dell'art. 646 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità;

II - "erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale", con violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in difetto di appello sul punto del P.M.;

III - vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, in particolare per mancata esclusione della recidiva e mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti concorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto per motivi in parte non consentiti e privi della specificità necessaria *ex* artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte infondati, va, nel complesso, rigettato.

1. Il primo motivo non è consentito ed è, al tempo stesso, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti.

1.2. Invero, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 2 e seguente della sentenza impugnata: come evidenziato dalla Corte di appello, "i fatti sono del tutto pacifici, alla luce delle risultanze dibattimentali", in quanto sono stati accertati il subentro dell'imputato agli originari titolari del bar in oggetto, arredato con beni di proprietà della Figestim, l'inadempimento da parte dell'imputato dello stipulato contratto di compravendita con riserva di proprietà, la mancata restituzione dei predetti beni alla Figestim, lo sgombero del bar, con asporto dei predetti beni, destinati, per ammissione della stessa moglie dell'imputato, Bartolotta Francesca, "all'esercizio di un ulteriore attività commerciale alla stessa Bartolotta intestata, per essere poi depositati, alla chiusura di quest'ultima attività, presso un deposito in Vittuone. Gli arredi in questione sarebbero poi stati trattenuti dal proprietario dei locali a seguito del mancato pagamento del canone di locazione pattuito per il deposito".

1.2.1. Nella qualificazione giuridica del fatto accertato, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento del prezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose locate o acquistate, delle quali non possono disporre *uti domini*, senza una illecita inversione del titolo del possesso e la conseguente responsabilità per il reato di appropriazione indebita.

Deve, infatti, ribadirsi che, in presenza della stipulazione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, commette il reato di appropriazione indebita il compratore che, prima di aver pagato interamente il prezzo pattuito, alieni la merce acquistata, ovvero compia sulla stessa atti che si pongano oggettivamente in contrasto con il riservato diritto di proprietà del venditore, o si comporti, comunque, in modo tale da far presumere la volontà di tenere la cosa come propria, ad onta del mancato adempimento dell'obbligazione di versare il prezzo pattuito.

Comportamento certamente tenuto, nel caso di specie, dall'imputato, che ha documentalmente palesato l'intenzione di disporre dei beni *de quibus* come propri, dapprima allontanandosi dal bar arredato con i beni della Figestim, acquistati a rate e con riserva di proprietà, e portando i predetti beni con sé, poi destinandoli all'arredo di altro esercizio commerciale, intestato alla moglie, ed infine depositandoli, alla chiusura anche di quest'ultima attività, presso locali siti in Vittuone, dove venivano successivamente trattenuti dal proprietario dei predetti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

locali, a seguito del mancato pagamento del canone di locazione pattuito per il deposito.

La Figestim è stata tenuta all'oscuro di tutto ciò, e non ha ricevuto il prezzo pattuito, venendo a trovarsi nell'impossibilità di far valere il suo diritto di proprietà.

2. Anche il terzo motivo (che va logicamente esaminato con precedenza rispetto al secondo) è privo della specificità necessaria *ex* artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per le medesime ragioni.

2.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 della sentenza impugnata, ed in particolare i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, in difetto, peraltro, di elementi congruamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che né l'atto di appello, né il ricorso, indicano convincentemente.

3. Il terzo motivo è infondato.

3.1. La Corte di appello ha disposto l'assegnazione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, subordinando, in difetto di appello del P.M., il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal Tribunale (che lo aveva condizionato al risarcimento del danno – che aveva peraltro disposto liquidarsi in separata sede - entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza) al pagamento della somma assegnata a titolo di provvisionale entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

3.2. Ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado".

3.2.1. Per espressa previsione della citata disposizione, il divieto riguarda la sola revoca dei benefici; cionondimeno, un orientamento giurisprudenziale ne ha ampliato la portata fino a ricomprendervi ogni statuizione che renda più difficile la fruizione di un beneficio, ed in particolare del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Si è, infatti, inizialmente ritenuto che è illegittima, per violazione del divieto della *reformatio in peius*, la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

demolizione del manufatto abusivo (Sez. 3, n. 30557 del 15/07/2011, Di Martino, Rv. 251041 - 01).

E si è successivamente ritenuto che è illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Rv. 279033 - 01).

3.2.2. A parere di altro orientamento, al contrario, il giudice di appello, pronunciandosi - come nel caso in esame - su impugnazione della sola parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo (Sez. 5, n. 11738 del 30/01/2020, Crescenzo, Rv. 278929 - 01).

3.3. A parere del collegio, il primo orientamento non può essere condiviso.

3.3.1. Deve premettersi che è già stata ritenuta illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale (Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529 - 02: questa decisione è citata dal ricorrente, pur non corroborando il proprio assunto, unitamente alla ordinanza della Seconda sezione n. 12798 del 23/01/2020, Mallardo + 1, non mass., irrilevante ai fini della odierna decisione).

La statuizione del Tribunale era, quindi, di per sé illegittima.

3.3.2. Ciò premesso, osserva il collegio che, come già sostenuto dalla dottrina, il divieto di *reformatio in peius* ha carattere eccezionale, il che preclude, di conseguenza, la possibilità di ampliarne l'ambito applicativo per analogia, anche se *in bonam partem*.

Da tale affermazione consegue ulteriormente l'impossibilità di ritenere operante il predetto divieto anche con riferimento alle modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena: invero, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riconduce all'ambito applicativo del predetto divieto, per quanto in questa sede rileva, unicamente la "revoca del beneficio", e, pertanto, a tale dato letterale occorre necessariamente limitarsi nel definire l'ambito operativo del divieto, che non ricomprende, quindi, il caso - diverso dalla revoca del beneficio -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in cui il giudice d'appello abbia subordinato la sospensione condizionale della pena in senso in ipotesi peggiorativo rispetto a quanto statuito dal primo giudice, ad esempio condizionandola – pur se in origine concessa senza condizionamenti - all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.

3.3.3. Implicitamente condividendo questa affermazione di principio, la giurisprudenza ha già ritenuto che non viola il divieto della *reformatio in peius* il giudice di appello che fissi il termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, non indicato dal giudice di primo grado che, peraltro, al pagamento della provvisionale aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 35351 del 17/09/2010, Rabbia, Rv. 248545 – 01).

3.3.4. Sempre in argomento, va richiamato il recentissimo orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (udienza 23 giugno 2022, notizia di decisione), le quali, chiamate a stabilire se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest'ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall'art. 163 cod. pen., hanno deciso che «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p.».

3.4. Deve, quindi, concludersi che il divieto di *reformatio in peius* previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo natura eccezionale, e quindi essendo insuscettibile di analogia, anche se *in bonam partem*, opera soltanto in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi disposta dalla Corte di appello in difetto di appello sul punto della parte pubblica, non anche nei casi in cui (anche su appello della sola parte civile), la Corte di appello modifichi, in senso in ipotesi peggiorativo, le modalità di applicazione del predetto beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.

3.4.1. Alle medesime conclusioni dovrebbe, peraltro, giungersi, con specifico riferimento al caso in esame, anche valorizzando il fatto che il primo giudice, in violazione dei principi di legalità e tassatività, aveva subordinato la sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, pronunciando, al tempo stesso, condanna generica e demandando al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato, ovvero abbia assegnato una provvisionale.

In considerazione di ciò, dovrebbe comunque ritenersi che l'impugnata statuizione della Corte di appello si sia limitata ad integrare doverosamente quella di primo grado, emendando un vizio riguardante un aspetto necessario ed ineliminabile del beneficio come concesso

3.4.2. Appare, peraltro, evidente, in via ulteriormente consequenziale, che il ricorso pecca *in parte qua* della necessaria specificità, non indicando convincentemente le ragioni per le quali il beneficio, come conclusivamente concesso dalla sentenza impugnata, risulterebbe condizionato da modalità operative accessorie più gravose di quelle determinate dal Tribunale.

4. Il ricorso, proposto per motivi in parte non consentiti e privi della specificità necessaria *ex* artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte infondati, va, quindi, nel complesso, rigettato.

4.1. In considerazione di ciò, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/06/2022

Corte di Cassazione - copia non ufficiale